

# Intelligenza artificiale e amministrazione societaria

*Impieghi e prospettive nell'ottica del diritto commerciale*

Davide Vitale (davide.vitale@unito.it)



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

# IA E CDA



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

- Impiego dell'IA su più livelli (potenziali):
  1. Mera assistenza nello svolgimento delle funzioni gestorie
  2. Integrazione dell'operato degli amministratori
  3. Sostituzione degli amministratori → improbabile per diverse ragioni tecniche e giuridiche
- IA → può coadiuvare gli amministratori in determinati contesti: le decisioni sono quindi sempre assunte da questi e di loro piena responsabilità (cfr. **2364 comma 1 n. 5 c.c.**)
  - si pensi alle numerose funzioni gestorie «routinarie» in cui centrale è l'analisi di numerosi dati e documenti: es. **corporate reporting** (sia finanziario che non finanziario)
- **2380-bis c.c.** → l'amministrazione è affidata in via esclusiva agli amministratori: impossibilità di «esternalizzare» l'attività gestoria sia a soggetti di diritto (es. con procure generali) che, a maggior ragione, a sistemi di IA.

# IA E CDA



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

- **art. 2381 c.c.**

- I delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa (comma 5);
- Il consiglio nel suo complesso (*plenum*) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società (comma 3);
- Tutti gli amministratori (in generale) sono tenuti ad agire in modo informato (comma 6)

- **Ruolo dell'IA:**

- IA e assetti adeguati (è componente necessaria?)
- IA e flussi informativi tra delegati e *plenum* (es. informazioni su sistemi adottati e funzionamento)
- IA e dovere di agire in modo informato (es. dovere di chiedere spiegazioni e di capirle, quindi di dotarsi di competenze specifiche)

# IA E CDA



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

- **Assetti adeguati:** predisposti dai delegati, valutati dal plenum e vigilati dall'organo di controllo (2403 c.c.).
- Definizione: «*i modelli organizzativi, i procedimenti e i processi da adottare al fine di garantire che la macchina organizzativa funzioni in modo adeguato*» (Calandra Buonauro)
- **Avvalersi (o meno) di un'IA è una scelta organizzativa? Quale sistema è «adeguato»?**
  - Tesi inclusiva → anche IA è parte degli assetti adeguati. Se si accetta tesi inclusiva allora diventa fondamentale l'informazione e la competenza specifica dei vari organi (tech committees?) con conseguenti riflessi in punto di responsabilità, agire in modo informato, diligenza ecc.
  - Tesi negativa → IA è mero strumento di efficientamento (anche degli assetti stessi) ma non è essa stessa un assetto
- **Compromesso** → IA è componente degli assetti in tutti i casi in cui il settore di mercato e la prassi vadano in tal senso: in questo modo si modula il concetto di adeguatezza rispetto alla natura e alle dimensioni dell'impresa (si pensi a settori estremamente coinvolti dallo sviluppo tecnologico es. fintech)



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

# IA E RESPONSABILITA'

- **Art. 2392 c.c.** → Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro **specifiche competenze** → rimanda ai doveri ex art. 2381 c.c. (tra cui il dovere di agire informato)
- Ciò però «*non significa che gli amministratori debbano necessariamente essere periti in contabilità, in materia finanziaria, e in ogni settore della gestione e dell'amministrazione dell'impresa sociale, ma significa che le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato, e non di irresponsabile o negligente improvvisazione*» (rel. Illustrativa riforma 2003)
- **Specifiche competenze** → può includere competenze tecniche in tema di IA, ma in ogni caso non «scusa» l'ignoranza ai fini dell'esonero dalla responsabilità: il dovere di agire informato impone di chiedere chiarimenti ai delegati, anche relativamente ai sistemi di IA impiegati e al loro funzionamento (o addirittura ad ottenere chiarimenti da consulenze esterne)

# IA E RESPONSABILITÀ



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

- **Dovere di agire in modo informato** → violato se amministratore non si avvale di IA quando potrebbe farlo e il deficit di informazione conduca a un danno?
- Se delegato probabilmente sì, se non delegato dovrebbero essere chieste nuove informazioni → si avrebbe dunque un aggravamento del dovere di agire in modo informato → oltre al principio di corretta amministrazione
- Viceversa, si potrebbe ancora configurare una responsabilità quando gli amministratori si affidino all'IA senza comprenderne il meccanismo e senza motivare le decisioni (qualora ne derivi un danno) → aggravamento anche del dovere di motivazione, che verrebbe rafforzato in presenza di IA e permetterebbe di valutare la ragionevolezza delle decisioni e l'aderenza agli obblighi imposti dalla legge
- La diligenza professionale ex art. 2392 → «tecnicizzazione» degli organi (*tech committees*)
- Le specifiche competenze possono inoltre portare a modulare la responsabilità ex 2392 verso l'interno, posta la solidarietà verso l'esterno di tutti gli amministratori

# IA E BUSINESS JUDGEMENT RULE



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

- «Regola» di derivazione statunitense ai sensi della quale il giudice non può sindacare il merito delle decisioni assunte dagli amministratori
- In Italia si è sviluppata nel senso di consentire tale sindacato solo in presenza di decisioni irragionevoli se valutate in ottica ex ante (cioè al momento in cui sono state assunte), nonché in presenza di conflitti di interessi → quindi nei casi in cui l'irragionevolezza palesi una violazione dei doveri gestori imposti agli amministratori dalla legge
- In altre parole, non si può sindacare una scelta discrezionale solo perché ha condotto a risultati negativi (anche se disastrosi), ma solo se si dimostri l'irrazionalità delle scelte compiute al momento dell'istruttoria precedente alle stesse, o se tale istruttoria sia mancata dove avrebbe ragionevolmente dovuto esserci (per la diligenza professionale ex art. 2392)

# IA E BUSINESS JUDGEMENT RULE



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

- Molteplici ipotesi:
  - Delegato si avvale di IA e ne ha fatto espressa *disclosure* al consiglio (incluso il suo funzionamento nel dettaglio) e il consiglio assume poi una decisione motivata e informata in tema → qui non si può dubitare della bontà dell'operato, anche in caso di conseguenze negative di tale decisione
  - Delegato non si avvale di IA quando un amministratore ragionevole lo avrebbe fatto (perché più conveniente, perché la prassi del settore è questa ecc.) e il *plenum* non si attiva per modificare la condotta → si può immaginare che eventuali conseguenze negative saranno sanzionabili senza applicazione della *business judgement rule*
  - Amministratori si avvalgono di IA senza informarsi in maniera completa sul suo funzionamento e sui conseguenti rischi → anche qui sarebbe violato il dovere di agire in modo informato



# IA E BUSINESS JUDGEMENT RULE



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

- **BJR, IA e assetti adeguati:**

- IA può essere annoverata tra gli assetti societari? → dipende dalle dimensioni delle imprese (nelle imprese più grandi è probabilmente così) e dal settore di attività (in alcuni ormai l'impiego di IA è preponderante, si pensi al settore finanziario)
- **Se sì**, l'interrogativo si sposta sul campo (già trattato in dottrina) dell'assoggettabilità a BJR alle decisioni organizzative

## 2 tesi sostenute:

- 1) Le decisioni organizzative (inclusa la predisposizione di assetti adeguati) non sono soggette BJR trattandosi di obblighi a contenuto specifico imposti dalla legge, mentre l'insindacabilità coprirebbe solo le decisioni discrezionali
- 2) La BJR interessa anche tali decisioni in quanto, seppur sia la legge a imporre la predisposizione di assetti che siano «adeguati», quali essi siano non è previsto dalla legge ma rientra pienamente nella discrezionalità amministrativa garantita dalla stessa legge: non esiste un solo assetto adeguato e ciò va modulato a seconda delle dimensioni dell'impresa, dell'attività svolta ecc

# IA E BUSINESS JUDGEMENT RULE



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

- In sostanza il giudice potrà sindacare la decisione di includere o meno sistemi di IA nella predisposizione degli assetti solo quando il procedimento decisorio sia criticabile come una qualsiasi scelta discrezionale «normale» → quindi, con un'adeguata istruttoria, un'adeguata informazione in merito ai sistemi scelti e alla consapevolezza degli amministratori in merito al loro funzionamento, insomma attraverso un procedimento (e una conseguente decisione) razionale
- Il giudice non potrà invece intervenire qualora sia derivato un danno alla società dall'impiego di strumenti di IA che, sempre in una logica ex ante, erano ragionevolmente adeguati e il processo decisionale fosse parimenti razionale (e conforme ai principi di corretta amministrazione, al dovere di agire in modo informato, al dovere di diligenza professionale ex 2392)

# CONCLUSIONI E PROSPETTIVE



UNIVERSITÀ  
DI TORINO

- Rivoluzione del diritto commerciale a causa dell'ingresso dell'IA?
- Si può (e si potrà) osservare una modificazione di alcuni principi e clausole generali, che verranno modulati a seconda dell'impiego o meno dell'IA, restando fermi i canoni classici che regolano l'attività svolta dagli amministratori e, soprattutto, la loro responsabilità
- Di rivoluzione si potrà parlare (forse) solo nel momento in cui sarà possibile nominare IA amministratori o arrivare addirittura a un «*robo-board*»
- Prospettive: impatto del nuovo AI Act dell'UE?



**UNIVERSITÀ**  
**DI TORINO**

**Grazie per l'attenzione!**